



PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

Servizio V – Servizio Valutazioni Ambientali, AIA e Opere Idrauliche

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 02 DEL 18/12/2013

Attività IPPC:	5.3. - Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/Cee ai punti D 8, D 9 e D15 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. <i>Impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi con sistema chimico-fisico e biologico.</i>
Proponente:	Geoconsult srl
Sede Operativa:	Z.I. La Marinella, 07046 Porto Torres (SS)
Sede Legale:	Strada 14, Z. I. Predda Niedda Sud, 07100 Sassari
Gestore:	Giancarlo Zilaghe
Referente IPPC:	Federico Aldo Soro

IL DIRIGENTE

VISTO il quadro normativo costituito da:

1. Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
2. Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
3. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
4. Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010, cd. III correttivo al D.Lgs 152/2006, che opera profonde modifiche, in particolare alle Parti I (Generalità), II (VIA, VAS, IPPC). Lo stesso prevede, tra l'altro, all'art. 4 "Disposizioni transitorie finali e abrogazioni" l'abrogazione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, del D.Lgs.59/2005;
5. Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
6. Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/Ce relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
7. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n° 157, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro Europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE;
8. Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e con il Ministero della Salute, 29 Gennaio 2007 "Emanazione linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili – Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi";
9. Decreto Interministeriale del 24/04/2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

10. Legge Regionale 11 maggio 2006 n. 4, art. 22, comma 4) che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);
11. Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
12. Linee Guida Regionali in materia di A.I.A., di cui alla delibera della Giunta Regionale 11 ottobre 2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione D.S./D.A. n. 1763/II del 16/11/2006;
13. D.G.R. 5 novembre 2008, n. 60/23, "Modifica e integrazione delle linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e conseguente risparmio energetico";
14. D.G.R. 10 dicembre 2008, n. 69/25, "Disciplina degli scarichi di acque reflue";
15. D.G.R. 23 febbraio 2012, n. 9/42, "Direttive regionali in materia di emissioni in atmosfera";
16. Regolamento dei Servizi di Fognatura e Depurazione che il Consorzio Industriale Provinciale Sassari ha adottato con Delibera della Assemblea Generale n. 622 del 07/05/2002;
17. Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la domanda presentata, in qualità di Gestore, dal Sig. Giancarlo Zilaghe alla Provincia di Sassari - Settore Ambiente Agricoltura e acquisita agli atti con prot. n. 47682 del 09/11/2010 finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrita Ambientale;

VISTA altresì la seguente documentazione:

- nota della Provincia prot. n. 49269 del 17/11/2010 con la quale si comunica al proponente l'avvio del procedimento e il nominativo del responsabile;
- nota della Provincia prot. n. 50977 del 29/11/ con la quale si comunica al proponente la sospensione del procedimento per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità;
- nota della RAS - servizio SAVI prot. n. 20764 del 15/09/2011 con la quale si trasmette la Deliberazione n. 31/30 del 20.07.2011 dove si stabilisce l'esclusione del progetto dal procedimento di VIA;
- nota della Provincia prot. n. 39101 del 27/09/2011 con la quale si comunica al proponente il riavvio del procedimento, il nominativo del responsabile e dei tecnici istruttori;
- nota della Geoconsult srl con nota prot. 41821 del 13/10/2011 con la quale si comunica l'avvenuta pubblicazione su un quotidiano regionale dell'avviso di cui all'art. 29-quater comma 3.
- nota della Geoconsult srl prot. 41836 del 13/10/2011 con la quale si trasmette l'Analisi di rischio ambientale e sanitario sito specifica - obiettivi di bonifica;
- nota della Provincia prot. 43294 del 21/10/2011 con la quale si trasmette ai vari enti la convocazione della conferenza di servizi prevista per il 29/11/2011;
- nota della Provincia prot. 43296 del 21/10/2011 con la quale si richiede parere al MATTM in merito alla eventuale restituzione per gli usi legittimi dell'area sulla quale ricade l'impianto IPPC e modalità procedurali in merito all'interconnessione fra procedimento di AIA e bonifica in SIN;
- nota della Provincia prot. 5641 del 03/02/2012 con la quale si trasmette il verbale della conferenza di servizi tenutasi il 29.11.2011 con contestuale richiesta di integrazioni e sospensione del procedimento;
- nota della Geoconsult srl prot. 18878 del 07/05/2012 con la quale la società chiede una proroga per le integrazioni richieste dalle amministrazioni e la concessione del tempo richiesto comunicato dalla Provincia con nota del 18/05/2012 prot. 20740;
- nota della Geoconsult srl prot. 25217 del 19/06/2012 con la quale si trasmettono le integrazioni richieste nonché il prospetto di calcolo degli oneri istruttori;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 4408/TRI/DI/B del 26 luglio 2013 concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14-ter della Legge n. 241/90, delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Aree industriali di Porto Torres" rilasciato dal Ministero dell'Ambiente con il quale si ritiene riutilizzabile l'area oggetto per l'esercizio dell'impianto, subordinando la restituzione all'uso al rispetto delle condizioni indicate nel verbale dell'allegato al Decreto stesso;

VISTA la nota della Provincia prot. 34455 del 10/10/2013 con la quale si trasmette ai vari enti la convocazione della seconda conferenza di servizi decisoria prevista per il 25/10/2013;

VISTI:

- il parere dell'ARPAS del 25.10.2013, acquisito con prot. n. 28703-2013 discusso e esplicitato in sede di conferenza di servizi e il parere prot. n. 28699-2013 del 25.10.2013 concernente osservazioni in merito al PCM presentato dal proponente;
- il parere favorevole espresso dal Comune di Porto Torres, presente alla CdS;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Porto Torres non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;

DATO ATTO che il D.Lgs. 152/2006, all'art. 33, comma 3-bis, prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli sono a carico del Gestore;

DATO ATTO che il Proponente ha trasmesso attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori, in conformità con quanto previsto dal D.M. 24/04/2008;

CONSIDERATO l'art. 179 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che definisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti;

RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti e non sostituite dal presente provvedimento;

RILEVATO che copia della domanda di Autorizzazione Integrata ambientale è stata depositata presso lo sportello IPPC del Settore Ambiente Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata garantita presso l'Assessorato Ambiente e Agricoltura della scrivente Provincia e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora disponibili presso gli uffici del Servizio V° dello stesso Assessorato nonché presso il sito web dell'Amministrazione Provinciale;

VALUTATO che sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, l'impianto in progetto può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs 152/2006 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;

RICHIAMATO:

- l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Organizzazione;

APPROVA

Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. gli esiti della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 25/10/2013 presso gli uffici del Settore Ambiente Agricoltura della Provincia di Sassari, e riportati nel verbale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

AUTORIZZA

l'esercizio dell'impianto IPPC situato in Zona Industriale La Marinella nel Comune di Porto Torres comprendente:

a) l'attività di cui al p.to 5.3 di cui all'allegato VIII allegato al titolo III-bis, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006 - "Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/Cee ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.;

b) l'attività tecnicamente connessa denominata "Stoccaggio Reagenti";

gestito dalla società Geoconsult srl, identificata con C.F. 01968550903, con sede legale e amministrativa sita in Strada 14, Z. I. Predda Niedda Sud, 07100 Sassari.

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è riferita all'impianto IPPC descritto nell'allegato I e nella documentazione facente parte dell'istanza presentata dal Gestore che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Gestore dell'impianto, pena la revoca della presente autorizzazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 24 del presente provvedimento è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - TIPOLOGIA E POTENZIALITÀ IMPIANTI AUTORIZZATI

1. L'impianto, le cui sezioni sono rappresentate nell'Allegato 1R della domanda di AIA, è autorizzato per le seguenti capacità e potenzialità:

Linea Impianto	Capacità di trattamento	Capacità deposito/immagazzinamento istantaneo
D8 - D9	25.000 t/anno	
D15		480 t

L'esercizio per il trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi per una capacità pari a 100 t/g è così suddiviso:

Tabella 1 – Macrocategorie di rifiuti e trattamenti dedicati

Macro-categorie di rifiuti	Capacità di trattamento	Attività		
		D8	D8+D9	D 15
1 - Acque oleose	10 t/g		X	X
2 - Percolati	70 t/g		X	X
3 - Liquidi organici e inorganici con metalli	5 t/g		X	X
4 - Liquidi con inchiostri	5 t/g		X	X
5 - Liquidi da industrie agroalimentari	5 t/g	X		X
6 - Liquidi organici esenti da metalli	5 t/g	X		X

Nella tabella 1 sono riportate le macro-categorie di rifiuti e le operazioni di gestione autorizzate. Nella colonna "Attività" sono riportate le operazioni a cui ogni macro categoria è sottoposta presso l'impianto con riferimento alle operazioni autorizzate. La sigla **D8+D9** indica che il rifiuto è sottoposto prima al trattamento chimico ed in seguito al trattamento biologico, mentre la sigla **D8** indica che il rifiuto è sottoposto solo al trattamento biologico fatta salva la possibilità di inviarlo al trattamento completo.

2. L'impianto IPPC è autorizzato al trattamento dei rifiuti il cui elenco dettagliato dei codici CER ammissibili è riportato in tabella 3 dell'allegato I del presente provvedimento.

3. Le aree destinate alle operazioni di cui al presente provvedimento sono descritte nell'allegato I.

ART. 2 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, è tenuto a trasmettere a questa Amministrazione Provinciale la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 secondo le seguenti modalità:

- **Avviso di messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto): il Gestore, almeno 15 giorni prima della data di messa in esercizio dell'impianto, ne dà comunicazione all'Autorità competente;

- **Avvio e messa a regime**: terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a sette giorni, il gestore procede alla messa a regime degli impianti.

2. Ogni modifica degli impianti, delle materie prime utilizzate e dei cicli di lavorazione dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, ovvero viene espressamente fatto divieto di modifiche unilaterali alla gestione dell'impianto ed al suo assetto notificato senza preventivo assenso dell'Autorità competente.

3. Il Gestore, entro 10 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dovrà far pervenire un prospetto di calcolo delle garanzie finanziarie ed il mancato riscontro dello stesso da parte della Provincia

nei successivi 10 giorni è da intendersi quale nulla osta alla presentazione delle stesse. Le garanzie finanziarie stipulate sono presentate entro trenta giorni dalla data della ricezione dell'autorizzazione a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 39/23 del 15/07/2008.

4. Il Gestore dovrà trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione, non appena acquisita, la Certificazione Prevenzione Incendi rilasciata dal competente Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

5. Il Gestore dovrà trasmettere prima della fase di accantieramento delle opere civili, come riportato nel verbale della CdS, un elaborato relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo volto a dimostrare la non assoggettabilità alla disciplina dei rifiuti ai sensi della lettera c), comma 1, art. 185 del D.Lgs n. 152/06.

Inoltre il Gestore è tenuto a trasmettere a questa Amministrazione e ad ARPAS, entro 180 giorni dalla ricezione della presente Autorizzazione:

6. Un "Piano di Gestione delle Emergenze" che descriva le possibili anomalie, i possibili malfunzionamenti o eventi accidentali che possano comportare l'entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza e/o generare pericoli per l'ambiente e per la salute, le procedure di gestione delle emergenze corredato di opportuni schemi grafici, oltre alle modalità di gestione degli eventuali sversamenti durante le fasi di travaso da ATB ai serbatoi.

7. Copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciato dal Consorzio Industriale Provinciale Sassari.

8. Una apposita relazione tecnica in cui, in funzione della capacità di trattamento dell'impianto e dei limiti da garantire allo scarico, devono essere individuati dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni di inquinanti ritenute più significative dei rifiuti in ingresso per il processo svolto nelle seguenti sezioni:

- ingresso impianto chimico fisico;
- ingresso impianto biologico.

Tali valori limite costituiranno prescrizione cui attenersi nell'esercizio dell'attività di trattamento.

9. Un protocollo di accettazione dei rifiuti in ingresso che preveda altresì dei valori guida, stabiliti nella relazione di cui al punto 8, per i parametri significativi che vincolino l'accettabilità in impianto in funzione dei limiti di trattamento dello stesso.

10. La planimetria di dettaglio dell'area di impianto relativa alla palazzina "Uffici amministrativi e Laboratori" comprendente le aree "Deposito reattivi" e "Deposito temporaneo rifiuti prodotti". Tale planimetria dovrà descrivere in modo adeguato l'area di deposito temporaneo identificato come AREA 2 riportato nell'allegato 2E della scheda 2 della domanda di AIA e il dettaglio dei bacini di contenimento di serbatoi e vasche.

11. Il "Piano di Monitoraggio e Controllo", per la cui redazione è necessario fare riferimento al documento "IPPC - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento - Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo (Febbraio 2007)", redatto a cura dell'APAT e da utilizzare come format. Il Gestore dovrà inoltre recepire nel PMC le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e le osservazioni formulate dall'ARPAS con nota del 25.10.2013 prot. 36615 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

12. Le schede tecniche e gli elaborati progettuali, come riportato nel verbale della CdS, relativi al sistema di captazione e di trattamento delle emissioni riportanti l'ingegneria di dettaglio nonché lo schema geometrico del camino indicante l'ubicazione e il particolare del bocchello di ispezione.

13. Il progetto per la realizzazione della copertura delle vasche della linea di trattamento biologico, il collettamento dell'aria aspirata all'impianto di trattamento ed il dimensionamento del relativo sistema di abbattimento, come riportato nel verbale della CdS.

14. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Gestore dovrà presentare una tabella riportante le coordinate, espresse in Gauss-Boaga, relative agli scarichi idrici e ai punti di emissione presenti nel complesso IPPC.

15. Il Gestore dell'impianto, pena la revoca della presente autorizzazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 24 del presente provvedimento è tenuto altresì a recepire ed attuare le prescrizioni della D.G.R. RAS n. 31/30 del 20.07.2011 (Verifica Assoggettabilità a VIA).

16. Una proposta progettuale e/o gestionale che, come riportato nel verbale della CdS, preveda di trattare separatamente i flussi dei fanghi provenienti dalle sezioni chimico-fisico e biologico, data la diversa natura dei rifiuti trattati, al fine di garantirne una più idonea gestione.

17. Una planimetria individuante i punti di campionamento per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di trattamento delle fasi 5 o 4, così come previsto al successivo art. 8 comma 4 lett. c.

18. Un progetto relativo al dimensionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche utilizzando come riferimento la portata di piena valutata adottando un tempo di ritorno cautelativo pari a 100 anni.

ART. 3 - DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

1. Il Gestore sarà tenuto a comunicare, con preavviso non inferiore a 6 mesi, la data di fine esercizio delle attività autorizzate e a predisporre un opportuno piano di dismissione del sito, con relativo cronoprogramma, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Il piano di dismissione dovrà in particolare tenere conto delle problematiche legate ai seguenti aspetti:

- bonifica e ripristino delle condizioni del sito, con sistemazione dell'area in oggetto, compatibilmente con quanto previsto dalla pianificazione locale;
- gestione delle apparecchiature dismesse e delle scorte di magazzino;
- predisposizione di un adeguato piano finanziario per coprire le attività di cui sopra.

L'esecuzione del piano di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di questa Amministrazione Provinciale che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale per la verifica della corretta esecuzione.

MATRICI AMBIENTALI

ART. 4 –EMISSIONI IN ATMOSFERA E SISTEMI DI ABBATTIMENTO

1. E' autorizzato il punto di emissione [E1], relativo alla captazione delle emissioni provenienti dalle fasi di lavorazione 2-3-4-5-6-7, così descritto nella planimetria All. 2C e nello schema unifilare della documentazione della domanda di AIA.

Tabella 2 – Punti di emissione impianto eliminazione rifiuti

Sigla ident. Emissione	Coordinate Gauss Boaga (x - y)	Origine	Tipologia	Portata (Nm ³ /h)	Diametro (m)	Altezza (m)	Temperatura (°C)	Sistema di abbattimento
E1	--	Scrubber aspirazioni da processo e sfiati stoccaggi	Continua	15000	--	3	ambiente	Scrubber

Tabella 3 – Punti di emissione gruppo elettrogeno, sfiati di serbatoi privi sistemi abbattimento e silo calce

Sigla ident. Emissione	Coordinate Gauss Boaga (x - y)	Origine	Tipologia	Portata (Nm ³ /h)	Diametro (m)	Altezza (m)	Temperatura (°C)	Impianto di abbattimento
--	--	Gruppo elettrogeno	Emergenza	--	--	--	--	---
--	--	Stoccaggio FeCl ₃	Discontinua	--	--	--	Ambiente	---
--	--	Stoccaggio disemulsionante	Discontinua	--	--	--	Ambiente	---
--	--	Stoccaggio HCl 33%	Discontinua	--	--	--	Ambiente	---
--	--	Stoccaggio NaOH 33%	Discontinua	--	--	--	Ambiente	---
--	--	Stoccaggio NaClO 14%	Discontinua	--	--	--	Ambiente	---
--	--	Stoccaggio Calce	Discontinua	--	--	--	Ambiente	Filtro a manica

2. I sistemi di abbattimento installati a presidio del punto di emissione del complesso IPPC (torre di lavaggio a triplo stadio), descritto nell'allegato I del presente provvedimento, dovrà essere realizzato e gestito in conformità ai criteri stabiliti dal *Bref Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste and Water Gas Treatment/Management System in the Chemical Sector* e in *Waste Treatment Industries*.

3. Sistema di abbattimento ad umido (scrubber).

- dovrà essere essere dotato di vasca di stoccaggio del liquido di ricircolo, atta a separare le eventuali morchie o fanghi prodotti;
- dovrà essere monitorato in continuo il pH del liquido di ricircolo.

4. Per il punto di emissione **[E1]** la prima campagna di monitoraggio dell'effluente gassoso, da svolgersi entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui all'art. 2 comma 1 del presente atto, dovrà essere effettuata in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni. I risultati saranno validi agli effetti di quanto previsto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

5. Il primo monitoraggio dovrà essere finalizzato a effettuare uno screening sugli specifici inquinanti presenti nelle emissioni, alla valutazione delle concentrazioni in ingresso alla torre di lavaggio ed alla definizione della sua resa di abbattimento. I campionamenti dovranno essere effettuati a monte e a valle del sistema di trattamento. Considerata la tipologia di rifiuti trattati dovrà essere valutata in particolare la presenza di COV e sarà competenza della Provincia, con il supporto dell'ARPAS, prescrivere, sulla base dei risultati, l'eventuale inserimento di una ulteriore sezione dedicata al loro abbattimento.

6. Sulla base dei risultati del Monitoraggio questa Amministrazione potrà provvedere ad un aggiornamento dell'AIA, con riferimento al set analitico, ai Valori Limite di Emissione e ad eventuali ulteriori prescrizioni.

7. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni convogliate, la direzione dei flussi allo sbocco dovrà essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione dovrà essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

8. Il punto di emissione **[E1]**, dovrà essere dotato di apposito bocchello di prelievo, realizzato e posizionato in conformità alle norme UNI o UNI-EN, per l'effettuazione dei campionamenti e dovranno essere resi accessibili al personale di vigilanza e controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge anche per quanto concerne la sicurezza. Le sigle identificative del punto di emissione, così come riportato nella Tabella 2, deve essere visibilmente apposto sul camino.

9. La periodicità della manutenzione agli impianti di aspirazione e abbattimento deve corrispondere alle modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore. In ogni caso dovrà essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, l'efficienza e l'efficacia dei sistemi stessi nonché il rispetto dei limiti di emissione fissati nella Tabella 4 dell'art. 5 del presente atto.

10. Presso l'impianto IPPC dovrà essere adottato un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile d'impianto, per l'annotazione di quanto specificato:

- l'orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- la data, l'orario e i risultati dei controlli delle emissioni, nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi;

Tale registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo.

11. In caso di anomalia di funzionamento o guasto dei sistemi di abbattimento il Gestore dovrà sospendere l'esercizio degli impianti se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana al fine di limitare quanto più possibile le emissioni in atmosfera e dovrà darne comunicazione entro 8 ore dall'avvenimento al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, alla Provincia e al comune di Porto Torres.

ART. 5 - EMISSIONI IN ATMOSFERA – LIMITI AUTORIZZATI

1. Sono autorizzati i limiti di emissione in atmosfera di tipo convogliato previsti dalla parte V del D.Lgs 152/06, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Tabella 4 – Punti di emissione e relativi Valori Limite di Emissione

Sigla Punto Emissione	Origine	Parametro	Valore limite di emissione mg/Nm ³ (1)
E1	Scrubber aspirazioni da processo e sfiati stoccaggi	H ₂ S	5
		NH ₃	5
		S.O.T. come mg di C eq	20
		Rilievi olfattometrici	300 unità odorimetriche

(1) VLE riferiti ad una portata da trattare di 15.000 Nm³/h.

2. Sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite d'emissione della Tabella 4 i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto. Il Gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.

3. I valori limite di emissione fissati nella Tabella 4, si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. Il rispetto dei VLE dovrà essere garantito indipendentemente dal superamento delle soglie di rilevanza.

4. La valutazione della conformità dei valori misurati ai Valori Limite di Emissione fissati nella Tabella 4 dovrà avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in base ai quali le emissioni si considereranno conformi ai valori limite se la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive, e riferita ciascuna a un ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i Valori Limite di Emissione.

ART. 6 – EMISSIONI IN ATMOSFERA – EMISSIONI ODORIGENE E DIFFUSE

1. In relazione alle emissioni odorigene il Gestore, al fine di valutare l'eventuale impatto, dovrà effettuare un monitoraggio entro 180 giorni dall'avvio dell'impianto.

2. Ove, a seguito del Monitoraggio di cui al comma 1 si evidenziassero elementi di criticità riconducibili a emissioni odorigene dello stabilimento, il Gestore sarà tenuto a presentare, entro ulteriori sei mesi, un piano di possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi, valutando anche l'ulteriore copertura di altre sezioni di trattamento.

3. In relazione alle emissioni diffuse gli impianti dovranno essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs. 152/06.

4. In relazione alle emissioni diffuse si deve provvedere ad effettuare la pulizia quotidiana delle aree del complesso produttivo ed all'adozione di tutti gli accorgimenti previsti dall'Allegato V Parte I alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

5. Al fine di limitare le emissioni fuggitive derivanti da flange, guarnizioni, saracinesche ecc., dovrà essere predisposto e attuato un idoneo piano di controllo e manutenzione degli impianti, finalizzato al mantenimento degli stessi in perfetta efficienza e al tempestivo ripristino delle eventuali anomalie riscontrate.

ART. 7 - EMISSIONI IN ATMOSFERA – AUTOCONTROLLI

1. Il Gestore dovrà procedere con frequenza annuale al controllo delle emissioni **[E1]**, nelle condizioni di esercizio più gravose. Su tali emissioni dovranno essere contestualmente determinate portata, temperatura e concentrazione delle sostanze inquinanti elencate in Tabella 4.

2. Il Gestore dovrà comunicare, con un preavviso di almeno 30 giorni, la data e l'ora previste per i campionamenti a questa Provincia e al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, onde permettere la pianificazione dei sopralluoghi di competenza.

3. I rapporti di prova relativi agli autocontrolli, contenenti le indicazioni relative alle condizioni di marcia, dovranno essere prodotti in originale o in copia resa conforme, timbrati e firmati da professionista abilitato, dovranno essere trasmessi alla Provincia, al comune di Porto Torres e al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, entro 60 giorni dall'esecuzione dei campionamenti. I dati numerici e i risultati dei rapporti di prova dovranno essere presentati anche in formato elettronico elaborabile (.xls, .ods o .csv).

4. Per l'effettuazione degli autocontrolli ai sensi del presente articolo, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni conformi alle norme tecniche CEN, ISO o nazionali, ovvero alle norme internazionali, come riportato in allegato II al DM 31/01/2005.

ART. 8 – RETE FOGNARIA E SCARICHI DEL COMPLESSO IPPC

1. E' autorizzato l'assetto della rete fognaria del complesso IPPC costituita da cinque linee denominate

- rete acque meteoriche dilavamento piazzali
- rete collettamento e scarico impianto trattamento rifiuti liquidi
- rete acque civili
- rete raccolta drenaggi/sversamenti
- rete meteorica da pluviali recuperate

come descritto in allegato 2a e nella planimetria riportata in allegato 2b-2d, della documentazione allegata alla domanda di AIA che riporta la planimetria con la rete di captazione suddivisa per tipologia.

2. In riferimento alla rete raccolta drenaggi/sversamenti, così come riportato nel verbale della conferenza di servizi decisoria, il Gestore all'atto della realizzazione della rete dovrà dedicare apposita linea separata che intercetti le acque provenienti dal bacino di contenimento dei serbatoi dei rifiuti in ingresso specifici per le acque oleose (serb. S1 e S1bis). Le acque provenienti da questa sezione non potranno essere inviate direttamente al serbatoio TK-1, ma dovranno essere inviate preliminarmente alla vasca di disoleazione VD1.

3. E' approvato l'assetto degli scarichi così come descritto in allegato 2a e nella planimetria riportata in allegato 2b-2d, riassunto nella sottostante tabella, ovvero non si approva la proposta di inviare le acque di seconda pioggia negli otto pozzi perdenti. Il Gestore, in considerazione delle valutazioni del servizio regionale SAVI che classifica il complesso come "attività tipicamente sporcante" e così come riportato nel verbale della conferenza di servizi decisoria, dovrà inviarle nella fognatura consortile.

Tabella 5- Scarichi finali

Sigla identificativa scarico	Coordinate Gauss Boaga (x - y)	Portata ipotizzata m³/anno	Descrizione
SF1	----	33.000	Scarico finale attività IPPC 5.3
SF2	----	11.000	Scarico finale acque meteoriche
SF3	----	400	Scarico finale acque civili

4. Nella realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche oltre che nel collettamento degli scarichi provenienti dalla linea trattamento chimico-fisico e biologico si dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

- la gestione delle acque meteoriche dovrà rispettare le indicazioni di cui alla Delib. G.R. n. 69/25 del 2008 (Disciplina regionale degli scarichi);
- la "rete acque meteoriche" dovrà essere dotata di un sistema di trattamento per le acque provenienti dai piazzali e dalle aree di movimentazione materiali costituito da un disoleatore statico, un filtro finale in cui avviene la rimozione di eventuali tracce di olio emulsionato non trattenute dal disoleatore e da un sistema di svuotamento differito;
- lo scarico dei reflui dovrà essere conforme a quanto previsto dalla autorizzazione all'immissione in fognatura consortile rilasciata dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. In ogni caso il Gestore dovrà accertare il raggiungimento degli obiettivi di trattamento immediatamente a valle dei trattamenti biologico (Fase 5) oppure chimico-fisico (Fase 4) in caso questo sia l'unico trattamento effettuato sul rifiuto, e non nelle vasche di accumulo finale;
- le reti di cui al comma 1 del presente articolo non potranno avere collegamenti fra loro.

ART. 9 – EMISSIONI IDRICHE AUTOCONTROLLI

1. Gli scarichi finali SF1, SF2 e SF3 specificati nella precedente tabella 5 dovranno essere dotati di pozzetti di ispezione e prelievo facilmente accessibili, tali da consentire l'agevole svolgimento delle attività di controllo. Detti punti dovranno essere identificati e segnalati con apposita cartellonistica.

2. Il Gestore dell'impianto dovrà segnalare ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possa modificare, qualitativamente e quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi entro 8 ore dall'avvenimento al Gestore del depuratore consortile di Porto Torres, al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, alla Amministrazione Provinciale e al Comune di Porto Torres.

3. In caso di anomalie, guasti o altri eventi eccezionali che possano modificare, qualitativamente e quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi, il Gestore dovrà provvedere ad attuare tempestivamente il "Piano di Gestione delle Emergenze" e darne comunicazione ai medesimi soggetti e con le medesime modalità indicate al punto precedente.

4. Nel punto di campionamento identificato con la sigla SF1, in attesa dell'approvazione del PMC, dovrà essere eseguito, con frequenza almeno bimestrale, il controllo dei parametri indicati nella Tabella 6. I risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia e al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS entro 60 giorni dalla data di campionamento.

5. Per la determinazione dei parametri di cui al punto 4 si dovrà ricorrere ad un campionamento medio composito nelle tre ore per tutti i parametri, fatta eccezione per i composti volatili. Per questi ultimi dovranno essere effettuati tre campionamenti istantanei nell'arco delle tre ore da analizzare separatamente e, nei rapporti di prova, dovranno essere riportati i risultati delle analisi dei singoli campionamenti e il valore medio-ponderato sulla base delle portate registrate.

6. I limiti di accettabilità del regolamento fognario consortile di Porto Torres dovranno essere rispettati a piè d'impianto. Non è consentita la diluizione.

Tabella 6 – Parametri analitici da sottoporre a controllo nei reflui

Parametro	Unità di misura	Parametro	Unità di misura
pH		Solventi organici aromatici	mg/l
Temperatura	°C	Solventi organici azotati	"
Materiali grossolani		Solventi alogenati	"
Materiali sedimentabili	ml/l	Alluminio	"
Materiali in sospensione totali	mg/l	Arsenico	"
BOD ₅	"	Bario	"
COD	"	Boro	"
Fosfati	"	Cadmio	"
Azoto ammoniacale	"	Cromo III	"
Azoto totale	"	Cromo VI	"
Azoto nitrico	"	Ferro	"
Solfuri	"	Manganese	"
Solfiti	"	Mercurio	"
Cloro attivo come Cl ₂	"	Nichel	"
Grassi e oli vegetali totali	"	Piombo	"
Oli minerali	"	Rame	"
Idrocarburi totali (speciazione)	"	Selenio	"
Fenoli	"	Stagno	"
Fluoruri	"	Zinco	"
Cianuri totali	"	Pesticidi clorurati	"
Aldeidi	"	Pesticidi fosforati	"

7. Per la determinazione dei parametri di cui alla Tabella 6 si dovrà far riferimento a quanto previsto nel nuovo "Piano di monitoraggio e controllo" validato da ARPAS e approvato da questa Amministrazione Provinciale.

8. Per l'effettuazione degli autocontrolli dovranno essere utilizzati i metodi normati. Tali metodi dovranno essere riportati nel PMC e ad essi dovranno essere associati, ove necessari, i corrispondenti metodi di estrazione e/o preparazione e i riferimenti per la stima dell'incertezza di misura. Potranno essere utilizzati metodi alternativi, preventivamente concordati con l'ARPAS, a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione.

9. I rapporti di prova relativi agli autocontrolli dovranno essere prodotti in originale o in copia resa conforme, timbrati e firmati da professionista abilitato, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Sassari, al Comune di Porto Torres e al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, entro 60 giorni dall'esecuzione dei campionamenti. I dati numerici e i risultati dei rapporti di prova dovranno essere presentati anche in formato elettronico elaborabile (.xls, .ods o .csv).

ART. 10 – GESTIONE RIFIUTI – AREE E SERBATOI DI STOCCAGGIO RIFIUTI IN INGRESSO

1. I rifiuti in ingresso al complesso IPPC dovranno essere trattati per categorie omologhe, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento e nelle modalità descritte nell'allegato I, oltre che nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore.

2. Le operazioni di deposito preliminare **D15** dei rifiuti in ingresso dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

Tabella 7 - Deposito rifiuti in ingresso

Stoccaggio rifiuti in ingresso (D15)						
Identificaz. area	Materiale stoccato	Capacità di stoccaggio [m ³]	Temperatura di stoccaggio	Modalità	Caratteristiche	
					Capacità [m ³]	Tipologia sfiato
	Acque oleose	160	Ambiente	n.2 Serbatoi (S1 e S1bis)	80 + 80	Sfiato convogliato a scrubber
	Percolati di discarica	160	Ambiente	n.2 Serbatoi (S2 e S2bis)	80 + 80	Sfiato convogliato a scrubber
Area stoccaggio rifiuti in ingresso	Liquidi organici-inorganici con metalli	40	Ambiente	n.2 Serbatoi (S3 e S3bis)	30 + 10	Sfiato convogliato a scrubber
	Liquidi con inchiostri	40	Ambiente	n.2 Serbatoi (S4 e S4bis)	30 + 10	Sfiato convogliato a scrubber
	Liquidi industrie agro-alimentari	40	Ambiente	n.2 Serbatoi (S5 e S5bis)	30 + 10	Sfiato convogliato a scrubber
	Liquidi organici esenti da metalli	40	Ambiente	n.2 Serbatoi (S6 e S6bis)	30 + 10	Sfiato convogliato a scrubber

3. I rifiuti conferiti all'impianto devono essere caratterizzati attraverso le procedure di omologazione contenute nel documento di cui all'art. 2 comma 8 del presente provvedimento. In ogni caso, la procedura di omologazione deve prevedere un'accurata indagine presso il produttore per l'individuazione degli inquinanti caratteristici: in occasione della omologazione dovranno essere, comunque, ricercati tutti i parametri per cui sono fissati limiti allo scarico; una copia delle procedure di omologazione e delle omologhe dovranno essere custodite presso l'impianto e tenute a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo.

4. I rifiuti classificati da codice CER generico (_ _ 99) devono riportare nel formulario di trasporto (e conseguentemente nei registri di carico) la loro esatta descrizione merceologica ed il loro stato fisico, inoltre dovrà essere dimostrata la loro non pericolosità anche tramite, se necessario, caratterizzazione analitica.

5. I rifiuti devono essere gestiti conformemente alle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati ad evitare la formazione e propagazione di odori molesti.

6. Devono essere adottate idonee procedure gestionali finalizzate alla verifica della compatibilità chimica delle tipologie di rifiuti stoccate contemporaneamente nelle strutture di immagazzinamento dell'impianto, al fine di evitare che tipologie di rifiuti tra di loro incompatibili possano dare origine a reazioni chimiche, alla formazione di prodotti aeriformi e/o infiammabili o allo sviluppo di calore, determinando situazioni di pericolo per impianti, strutture e addetti.

7. Nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata, i contenitori e le strutture, fissi e mobili, destinati a contenere rifiuti o materiali intermedi di processo sia nell'ambito dell'attività di stoccaggio sia nell'ambito dell'attività di trattamento, dovranno essere mantenuti in perfetto stato di manutenzione.

8. Deve essere assicurata l'agevole movimentazione e l'ispezionabilità dei contenitori fissi o mobili contenenti rifiuti, in modo tale da intervenire rapidamente in caso di contenitori lesionati od eventuali perdite.

9. I contenitori e le strutture, fissi e mobili, destinati a contenere rifiuti o materiali intermedi di processo, utilizzati nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti dovranno essere dotati di rivestimenti od impermeabilizzazioni efficienti, di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto in essi contenuto.

10. Le strutture ed i contenitori di cui ai precedenti punti, dovranno essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, recanti la denominazione riportata nella documentazione progettuale.

11. Le strutture ed i contenitori destinati allo stoccaggio di rifiuti dovranno riportare, conformemente alle norme vigenti in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'indicazione della tipologia di rifiuto, il suo stato fisico e la sua pericolosità, fatti salvi gli adempimenti eventualmente previsti da altre normative specifiche in materia; la verifica della correttezza dell'etichettatura dovrà effettuarsi già al momento dell'accoglimento dei rifiuti.

12. I serbatoi contenenti rifiuti o materiali intermedi del processo di trattamento rifiuti dovranno essere riempiti al massimo al 90% della loro capacità nominale. Gli stessi serbatoi dovranno essere dotati di dispositivi per il controllo di livello e di antitraboccamento: tali dispositivi dovranno essere mantenuti funzionanti ed efficienti.

13. I serbatoi di cui al precedente punto, dovranno essere collocati all'interno di bacini di contenimento opportunamente impermeabilizzati, dimensionati secondo i criteri riportati al punto 4.1.2 della D.C.I. del 27/7/1984 e dovranno essere mantenuti in efficienza.

14. Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta di colaticci, sversamenti e reflui di lavaggio su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche, fatto salvo quanto espressamente previsto nel piano di gestione e prevenzione delle acque meteoriche. La presente autorizzazione non esonera dall'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e dal rispetto degli obblighi da esso derivanti.

15. Il gestore dovrà assicurare a qualsiasi ora l'immediato accesso agli Organi di vigilanza e controllo e dovrà consentire il prelievo di qualunque sostanza presente in stabilimento senza l'obbligo di preventiva autorizzazione da parte del Gestore. Dovrà essere sempre possibile reperire un responsabile tecnico.

16. Il Gestore dovrà sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunte le capacità massime di trattamento e stoccaggio riportate ai precedenti punti.

17. Una copia della presente autorizzazione corredata di tutta la documentazione trasmessa in occasione del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dovrà essere custodita presso lo stabilimento e disponibile per la consultazione da parte degli Organi di vigilanza e controllo.

ART. 11 – GESTIONE RIFIUTI – AREE DEDICATE A DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLO STABILIMENTO

1. La gestione dei rifiuti prodotti nel complesso IPPC, di cui i principali sono riportati nella seguente Tabella 8, dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, e in particolare le condizioni previste all'art. 183, comma 1, lettera *bb* relative al deposito temporaneo.

Tabella 8 – Stoccaggio rifiuti prodotti

Produzione prevista di rifiuti							
Codice CER	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Quantità annua prodotta	Fasi/Impianti di provenienza (rif.to: Schemi a blocchi All.1.r)	Area Stoccaggio	Dispositivo stoccaggio	Destinazione Finale
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*	Solido	11 ton	Fase 2 Residui da pompa filtro (per carico rifiuti nei serbatoi S di stoccaggio dei rifiuti in ingresso)	AREA 2	Cassonetto in Deposito Rifiuti	D

Produzione prevista di rifiuti							
Codice CER	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Quantità annua prodotta	Fasi/Impianti di provenienza (rif.to: Schemi a blocchi All.1.r)	Area Stoccaggio	Dispositivo stoccaggio	Destinazione Finale
190207*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione	Liquido	90 m ³	Fase 3 Da disoleazione e flottazione	AREA 1	Serbatoio R1 e Serbatoio R1bis 200 m ³ cad.	R
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	Solido	440 ton	Fase 4 Fase 5	AREA 2a	Cassone scarrabile 35 m ³	D
150102	Imballaggi in plastica	Solido	3 kg	Fase ATC1 Sacchi vuoti polietilene	AREA 2	Cassonetto in Deposito Rifiuti	D
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Liquido	20 kg	Operazioni di manutenzione	AREA 2	Fusto in Deposito Rifiuti	R
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	Solido	3 ton	Operazioni di manutenzione	AREA 2	Cassonetto in Deposito Rifiuti	D
190802	Rifiuti dall'eliminazione sabbia	Solido	1 ton	Operazioni di manutenzione (Pulizia periodica della vasca di prima pioggia)	AREA 2	Big Bags in Deposito Rifiuti	D
1605.. (1)	Sostanze chimiche di laboratorio [...]	Liquido	Non stimabile	Laboratorio interno	AREA 2	Fusti in Deposito Rifiuti	D
1501.. (1)	Imballaggi in ..	Solido	Non stimabile	Laboratorio interno	AREA 2	Cassonetto in Deposito Rifiuti	D
1502.. (1)	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	Solido	Non stimabile	Laboratorio interno	AREA 2	Cassonetto in Deposito Rifiuti	D
1610.. (1)	Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito	Liquido	Non stimabile	Laboratorio interno	AREA 2	Fusti in Deposito Rifiuti	D
190810*	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	Liquido	trascurabile	Operazioni di manutenzione (Pulizia periodica della vasca di prima pioggia)	(2)	(2)	D

(1) e (2) vedi note alla Tab. 9 nell'Allegato I al presente provvedimento

2. Il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà essere attuato nelle aree indicate nella planimetria di cui all'allegato 2e alla domanda di AIA, parte integrante della presente autorizzazione.

3. Nel deposito temporaneo rifiuti le aree dedicate ai rifiuti destinati allo smaltimento dovranno essere separate da quelle preposte allo stoccaggio dei rifiuti destinati al recupero.

4. Tutte le aree di deposito dovranno essere realizzate su superfici impermeabili, dotate di adeguate pendenze, delimitate da cordoli, caditoie, o da bacini di contenimento e, ove necessario, dotate di copertura.

5. Le aree di deposito dei rifiuti dovranno essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante, denominazioni, codici, stato fisico e caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

6. Tutti i contenitori dovranno essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi.

7. La movimentazione e l'imballaggio dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche e conformemente alle disposizioni relative al loro trasporto.

8. Qualora a seguito della messa in esercizio degli impianti si dovesse rilevare la produzione di ulteriori rifiuti o i C.E.R. riportati in Tabella 8 dovessero risultare non idonei, il Gestore dovrà comunicarlo a questa amministrazione per le necessarie valutazioni. Inoltre, il Gestore dell'impianto dovrà meglio specificare i C.E.R. relativi alla nota (1) e la gestione del C.E.R. 190810* relativo alla nota (2).

ART. 12 – AREE E DISPOSITIVI STOCCAGGIO MATERIE PRIME

1. Materie prime dovranno essere stoccati nelle aree e nei dispositivi (serbatoi, big bags, etc.) individuati nell'Allegato 2e della domanda di AIA e descritti nell'allegato I al presente provvedimento.

2. Le aree e i dispositivi di stoccaggio dovranno essere realizzati e gestiti in conformità ai criteri stabiliti dal *Bref Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage* (July 2006).

3. Non dovranno essere presenti collegamenti tra i manufatti posti a presidio di eventuali sversamenti (bacini di contenimento, pozzetti, vasche, serbatoi interrati o di emergenza) e la "rete acque meteoriche", né con la "rete acque nere".

4. In caso di sversamenti accidentali (piazzali e strade), la pulizia delle superfici interessate dovrà essere tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, in relazione alla tipologia di materiali sversati. I materiali residui derivati dalle predette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alla vigente normativa sui rifiuti.

ART. 13 - EMISSIONI SONORE

1. Dovranno essere adottate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore di stabilimento, tra cui la scelta delle apparecchiature, dei materiali dei fabbricati, l'isolamento fonoassorbente delle apparecchiature più rumorose e, ove tecnicamente possibile, l'installazione in ambiente confinato.

2. In assenza di una classificazione acustica del territorio comunale, dovranno essere rispettati i limiti di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per la "Zona esclusivamente industriale" nella quale l'area dello stabilimento "Geoconsult" ricade in base al P.R.G. del Comune di Porto Torres. Qualora il Comune di Porto Torres dovesse dotarsi di tale strumento dovranno essere rispettati i valori limite di immissione stabiliti dalla Zonizzazione Acustica Comunale, redatta ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95.

3. Entro sei mesi dall'avvio dell'attività IPPC 5.3, il Gestore è tenuto a effettuare la valutazione di Impatto Acustico, secondo quanto disposto dall'art. 8 della Legge 447/95 e dalle Direttive Regionali di cui alla Deliberazione R.A.S. n. 62/9 del 14/11/2008, e ad aggiornarla periodicamente con cadenza almeno triennale, ovvero a seguito di modifiche significative ai fini delle emissioni sonore delle attività, così come stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

ART. 14 – PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Analogamente a quanto prescritto per le aree dedicate alla movimentazione e allo stoccaggio di materiali e rifiuti, le aree delle sezioni di trattamento dovranno essere dotate di pavimentazione impermeabile.

2. Dovrà essere garantita la costante pulizia delle aree di movimentazione, produzione e stoccaggio. Eventuali spandimenti di solidi e liquidi dovranno essere ripresi per quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti e gestiti nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti.

3. Il Gestore dovrà segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

4. Tutte le attività di messa in opera e di esercizio degli impianti dovranno garantire l'assenza di interferenze con il Progetto operativo di bonifica delle acque di falda di cui al Decreto Direttoriale citato in premessa del presente provvedimento.

ART. 15 – SICUREZZA E NORME ANTINCENDIO

1. Il complesso IPPC dovrà essere dotato di sistema antincendio conforme alle norme tecniche del settore e alle indicazioni del CPI rilasciato dal competente comando dei Vigili del Fuoco.

2. Nella gestione del complesso IPPC oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro stabilite dalla normativa vigente.

ART. 16 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le attività del complesso IPPC dovranno essere condotte in modo tale da garantire, in condizioni di normale esercizio, il rispetto dei limiti stabiliti nella presente autorizzazione.

2. Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto IPPC in tutte le sue componenti (diverse sezioni degli impianti, servizi ausiliari, rete fognaria, aree e dispositivi di stoccaggio relativi a rifiuti, materie prime) dovranno essere eseguite con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza delle stesse.

ART. 17 – REGISTRI DI IMPIANTO

1. Dovrà essere predisposto un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, in cui dovrà essere annotato quanto di seguito specificato:

- quantitativi mensili dei rifiuti trattati negli impianti;
- quantitativi mensili di materie prime ausiliarie utilizzate;
- quantitativi mensili di rifiuti prodotti e gestiti, distinti per codice CER e loro caratterizzazione e destinazione finale;
- quantitativi mensili di energia consumata;
- interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e relativa data;
- guasti, malfunzionamenti, interruzioni di funzionamento relativi agli impianti di trattamento e ai sistemi di abbattimento degli inquinanti, con indicazione di orario e durata dell'evento, delle cause presumibili e delle azioni intraprese per il ripristino;
- data, ora e risultati dei controlli richiesti dalla presente autorizzazione, con allegati i rapporti di prova, nonché le caratteristiche di marcia degli impianti produttivi e dei sistemi di abbattimento degli inquinanti nel corso dei prelievi.

2. Detti registri dovranno essere resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di Controllo.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - DURATA DELL'AIA

1. La presente autorizzazione ha durata di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs 152/2006, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 19 - RIESAME DELL'AIA

1. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la presente autorizzazione sarà soggetta a riesame qualora si verificano le sottoindicate condizioni:

- a) l'inquinamento provocato dall'impianto sia tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richieda l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigano.

ART. 20 - MODIFICA DELL'IMPIANTO O VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia eventuali progetti di modifica del complesso IPPC. Qualora le modifiche risultino sostanziali, il Gestore dovrà inviare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui art. 29 ter, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

2. Il Gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

ART. 21 - ONERI DI CONTROLLO

1. Il Gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24 aprile 2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs 152/2006. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

2. Il Gestore dovrà elaborare la proposta di calcolo della tariffa controlli utilizzando il foglio di calcolo excel presente nel sito web ARPAS e secondo quanto contenuto nel D.M. 24/4/2008 (allegati IV e V) e dovrà trasmetterla a questa Amministrazione e all'ARPAS (Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento di competenza) che procederà alla validazione del calcolo.

3. Il mancato pagamento della tariffe dovute determinerà l'applicazione delle misure di cui all'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e il pagamento della sanzione di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs 152/2006.

ART. 22 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il Gestore è tenuto a trasmettere a questa Provincia, al Comune di Porto Torres e all'ARPA Sardegna-Dipartimento di Sassari entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione descrittiva debitamente sottoscritta da tecnici abilitati, relativa all'anno precedente, del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo e che evidenzi la conformità dell'esercizio del complesso IPPC alle condizioni prescritte nell'A.I.A.; tale relazione, da presentare sia in formato cartaceo che digitale, dovrà contenere:

- risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera, sonore e nei reflui correlabili ai rapporti di prova ad essi relativi, in formato elettronico tale da permettere l'elaborazione dei dati;
- ore di funzionamento degli impianti;
- consumi di energia;
- consumi e provenienza della risorsa idrica;
- consumi di materie prime;
- quantitativi annui dei rifiuti trattati;
- quantitativi annui di rifiuti prodotti e gestiti, distinti per codice CER e loro caratterizzazione e destinazione finale;
- malfunzionamenti degli impianti, manutenzioni ordinarie e straordinarie e interventi impiantistici realizzati.

2. Il Gestore è tenuto a trasmettere questa Provincia e al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, la comunicazione di cui all'art. 29-undecies del D.Lgs 152/06 s.m.i. e all'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n° 157 con i contenuti, le modalità e il formato stabiliti dall'allegato II del medesimo D.P.R.

ART. 23 - ALTRI OBBLIGHI

1. Il Gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nei suoi allegati, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e alle Linee guida regionali in materia di AIA.

2. Il Gestore dovrà adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modifiche normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero entrare in vigore successivamente al rilascio della presente autorizzazione.

3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il Gestore dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa al complesso IPPC autorizzato, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

4. Il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs 152/2006, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto a informare tempestivamente questa Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relative all'impianto.

5. Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento, dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento, dei registri di impianto dovrà essere conservata all'interno dell'impianto.

ART. 24 - INOSSERVANZA PRESCRIZIONI E SANZIONI

1. L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa amministrazione provinciale e dal Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS.

2. Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e, in particolare, caso di:

1. Omissione della comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs 152/2006;
2. Mancata trasmissione dei dati ambientali;
3. Mancato pagamento della tariffe sui controlli.

si procederà ai sensi di quanto stabilito dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'AIA e alla chiusura degli impianti del complesso autorizzato, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

3. Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio del complesso IPPC autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo del D.Lgs 152/2006, salvo che il fatto costituisca reato ed in tal caso ne verrà informata la competente Autorità Giudiziaria.

ART. 25 - AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs 152/2006 sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto

- autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di nuovi impianti di gestione rifiuti prevista dall'art. 208 del D.Lgs 152/06 parte IV;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dall'art 269 del D.Lgs 152/06 parte V;

fermi restando i profili concernenti gli aspetti sanitari.

2. La presente autorizzazione non esime il Gestore dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 26 - RICORSO.

1. Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ART. 27 - RINVII

1. Per quanto non esplicitamente previsto nelle prescrizioni sopra esposte la società autorizzata dovrà osservare il rispetto delle normative vigenti.

2. Per quanto non esplicitamente disciplinato o illustrato negli articoli che precedono viene fatto riferimento agli Allegati I, II e III al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 28 - ACCESSO PUBBLICO ALLE INFORMAZIONI

1. Ai sensi degli artt. 29-quater, comma 13, e 29-decies, comma 2, del D.Lgs 152/2006, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Sassari, nonché presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale siti in Sassari, via Baldinca n. 7.

Servizio V – Valutazioni Ambientali, AIA e Opere Idrauliche

Resp. Servizio. V. Cabras

Istr. Tec. Per. Ind. G. Muzzetto

Istr. Tec. Ing. N. Sitzia

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Zara